

Comune di NOVENTA DI PIAVE

Città Metropolitana di VENEZIA



REGOLAMENTO

COMUNALE PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 18/04/2023

Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 74 del 28/11/2023

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione del tributo

Art. 2 - Presupposto di applicazione

Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento

Art. 4 - Esenzioni

Art. 5 - Misura dell'imposta

Art. 6 - Versamento dell'imposta

Art. 7 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

Art. 8 - Attività di accertamento dell'imposta

Art. 9 - Sanzioni tributarie e ravvedimento

Art. 10 - Sanzioni amministrative non tributarie

Art. 11 - Rimborsi

Art. 12 - Interessi

Art. 13 - Contenzioso

Art. 14 - Funzionario responsabile dell'imposta

Art. 15 - Disposizioni transitorie

Art. 16 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione del tributo

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, istituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 18/04/2023. Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono approvate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, la quale approva, altresì, la misura delle sanzioni di cui agli articoli 9, comma 6 e 10, comma 2 del presente regolamento.

Art. 2 - Presupposto di applicazione

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Noventa di Piave, come definite, in linea di principio, dalla legge nazionale e regionale del Veneto in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera.

2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il **pernottamento** del soggetto passivo in qualsiasi struttura ricettiva, anche qualora la medesima non trovi classificazione all'interno della normativa regionale nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ubicati nel territorio del Comune di Noventa di Piave.

Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Noventa di Piave che pernotta nelle strutture ricettive e negli immobili di cui all'art. 2.

2. E' assimilato al residente e, pertanto, escluso dal pagamento dell'imposta, il personale dipendente, assunto in forma diretta o tramite agenzia di lavoro interinale che svolge la propria attività lavorativa nella struttura ricettiva e nella medesima alloggiato. Rientrano nella fattispecie, altresì, i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa attraverso altra forma contrattuale con la struttura ricettiva.

3. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono all'incasso di quanto dovuto, rilasciano opportuna quietanza e si curano di versare l'imposta al Comune di Noventa di Piave.

4. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del d.l. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

5. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del d.l. 50/2017, come modificato dal d.l. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:

- a) i residenti iscritti all'anagrafe del Comune di Noventa di Piave;
- b) i minori fino al compimento del quattordicesimo (14) anno di età;

- c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio di competenza dell'ULSS n. 4 "Veneto orientale", in ragione di un accompagnatore per paziente;
- d) il personale appartenente alla Polizia di Stato e Locale, alle altre forze armate, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- e) coloro che pernottano nelle strutture ricettive per far fronte a iniziative a gestione diretta del Comune per finalità strettamente istituzionali e sociali, nel caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune;
- f) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- g) i portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore;
- h) i soggetti che pernottano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i) gli autisti di pullman o gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di almeno **venti** partecipanti. **L'esenzione si applica per un solo soggetto** individuato in alternativa tra l'autista di pullman o l'accompagnatore turistico di gruppi con almeno **venti** partecipanti.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere c, d, f, g è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 e ss.mm. comprovante i requisiti sottesi al beneficio;

3. Le esenzioni previste dal comma 1, devono essere indicate nella comunicazione periodica prevista dal successivo articolo 7.

Art. 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in modo differente tra le strutture ricettive, come definite dalla legge regionale del Veneto in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera e gli immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento, tenendo in considerazione le caratteristiche e i servizi offerti dai medesimi, e del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

3. L'imposta è dovuta per i pernottamenti **fino ad un massimo di 7 giorni, anche non consecutivi, presso la medesima struttura ricettiva** che avvengono dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di applicazione.

4. Per l'anno 2023, l'imposta non è dovuta per i pernottamenti che sono avvenuti dal 1 gennaio al 31 maggio. Resta ferma l'applicazione dell'imposta per i pernottamenti che avverranno a partire dal 1 giugno.

5. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Art. 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 3 provvedono a versare l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva o degli immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento ove si è svolto il soggiorno, entro il termine dello stesso.

2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo dovuto e annotare sulla fattura/ricevuta fiscale rilasciata al soggetto passivo, oppure su altro documento, l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno, riportando in ogni caso la seguente dicitura: "Imposta di soggiorno assolta".

3. Quale responsabile del pagamento dell'imposta, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nella riscossione del canone della locazione breve in qualità di intermediario, provvederanno a riversare al Comune di Noventa di Piave l'imposta di soggiorno entro i primi **25** giorni del mese successivo a quando ha avuto luogo la riscossione attraverso una delle seguenti modalità:

- Piattaforma digitale PAGO PA;
- Delega di pagamento modello F24;
- Bonifico bancario su conto corrente di Tesoreria intestato al Comune di Noventa di Piave;
- eventuali altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.

Art. 7 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, nonché a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, il gestore, ovvero il percettore del canone di locazione, è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento dell'imposta e debitore dell'obbligazione tributaria.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a osservare i seguenti obblighi:

a) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza in merito a quanto riscosso a titolo di imposta nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 6, comma 2;

b) versare al Comune, entro i primi **25** giorni del mese successivo, con le modalità di cui all'art. 6, comma 3, l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica. Il termine di versamento qui definito rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento;

c) presentare mensilmente a mezzo PEC all'indirizzo comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it, entro i primi **25** giorni del mese successivo, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel mese precedente, come da modello approvato di cui all' allegato A) al presente regolamento. **Si precisa che tale comunicazione dovrà pervenire al Comune di Noventa di Piave anche nel caso in cui, nel corso del mese di riferimento, non ci siano stati pernottamenti.** L'Ente potrà attivare apposito portale dedicato alle comunicazioni periodiche, provvedendo a darne tempestiva comunicazione ai soggetti di cui al comma 1);

d) informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno anche attraverso l'allestimento di appositi spazi in cui mettere a disposizione materiale informativo eventualmente predisposto e/o fornito dal Comune;

e) presentare la Dichiarazione Annuale cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità e il modello approvati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Tale

dichiarazione dovrà essere presentata anche qualora l'imposta di soggiorno dovuta per l'anno precedente è pari a zero.

f) i gestori sono tenuti a conservare tutta la documentazione afferente l'imposta di soggiorno per almeno 5 anni a partire dalla data di invio della relativa Dichiarazione Annuale.

Art. 8 - Attività di accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che intervengono nelle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e/o a rispondere a questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico nonché richiedere ad altri uffici pubblici, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive oltre alla possibilità di effettuare sopralluoghi, atti a verificare il numero delle presenze, anche per il tramite della Polizia Municipale.

3. La mancata presentazione della documentazione richiesta e/o la mancata risposta ai questionari inviati, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento.

4. Al fine di quantificare l'importo dovuto e nel caso di mancato invio o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura ricettiva, dal locatore turistico e dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, anche in qualità di intermediatore immobiliare o soggetto gestore di portali telematici, gli uffici comunali determineranno l'imposta in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quali parametri il numero dei posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, nonché ogni altro elemento utile acquisito per tale determinazione.

5. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono regolamentate dalla normativa vigente in materia.

6. Le somme accertate dall'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge decorrente dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 9 - Sanzioni tributarie e ravvedimento

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nel comma 2 lettera b) dell'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.

3. Qualora la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, gli stessi possono ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso come previsto e nella misura di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97.

4. Il pagamento della sanzione ridotta, come previsto al comma precedente, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

6. Per l'omessa o infedele presentazione della Dichiarazione Annuale cumulativa prevista dal comma 2 lettera c) dell'articolo 7 si applica, come previsto dall'articolo 180, comma 3 del D.L.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Art. 10 - Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 tutte le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

2. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie e sulla recidività dei comportamenti.

Art. 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita dell'ufficio tributi del comune. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.

3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

Art. 12 - Interessi

1. Sulle somme incassate dal gestore e non versate all'Ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giornaliera.

Art. 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.

Art. 14 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è designato con delibera di Giunta Comunale e provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15 - Disposizioni transitorie

Nelle more di interventi legislativi sottesi a chiarire la posizione di agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno e pertanto, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dovranno consegnare al Comune il conto della gestione (cd. modello 21 - ex d.P.R. 31.1.1996 n. 194) da inviare a mezzo posta certificata all'indirizzo: comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it. I gestori delle strutture ricettive devono conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 23 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 16 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giugno 2023.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE – allegato A)

AL COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

PIAZZA MARCONI, 1

PEC: comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it

OGGETTO: Comunicazione periodica (art. 7 comma 2 lett. C del REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO) – mese di _____ anno _____.

DATI DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto.....nato ail
residente aProv.Via/Piazza..... telefono.....
e-mail/PEC codice fiscale
in qualità di legale rappresentante della società/impresa
codice fiscale/partita Ivasede legale.....
quale

☐ **GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA**

(INDIRIZZO E DATI CATASTALI)

☐ **LOCATORE DELL'IMMOBILE**

(INDIRIZZO E DATI CATASTALI)

☐ **MEDIATORE/INTERMEDIARIO DELLA LOCAZIONE per conto di**.....

(INDIRIZZO E DATI CATASTALI)

☐ **altro (specificare)**.....

(INDIRIZZO E DATI CATASTALI)

DICHIARA

che nel mese di anno ha ospitato presso la struttura/alloggio sopra menzionata/o:

	N. ospiti	N. pernottamenti
SOGGETTI AD IMPOSTA tariffa applicata € ____/notte totale imposta dovuta € _____		
ESENZIONI		
Residenti iscritti all'anagrafe del Comune di Noventa di Piave (art. 4 c.1 lett. a)		
Minori di 14 anni (art. 4 c.1 lett. b)		
Soggetti che assistono degenti (art. 4 c.1 lett. c)		
Polizia, forze armate, vigili (art. 4 c.1 lett. d)		
Alloggiati per motivi istituzionali (art. 4 c.1 lett. e)		
Volontari per iniziative o emergenze comunali (art. 4 c.1 lett. f)		
Portatori handicap e accompagnatori (art. 4 c.1 lett. g)		
Alloggiati a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche (art. 4 c.1 lett. h)		
Autisti di pullman o accompagnatori di gruppi di almeno 20. (L'esenzione si applica per un solo soggetto: o l'autista o l'accompagnatore) (art. 4 c.1 lett. i)		
Personale dipendente/lavoratore della struttura ricettiva alloggiato presso la stessa (art. 3, comma 2)		
Pernottamenti superiori ai 7 giorni, anche non consecutivi, nella medesima struttura ricettiva (art. 5 c.3)		
Altro		

INFORMAZIONI SUL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA - art. 7, comma 2 lett. B del regolamento sull'imposta di soggiorno:

che ha effettuato il versamento di €..... in data..... mediante:

- ☐ pagamento a mezzo piattaforma PAGOPA;
- ☐ pagamento con mod. F24;

☐ bonifico bancario su CC di tesoreria intestato al Comune di Noventa di Piave;

DICHIARA, infine

Sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,

- che i dati riportati nella presente comunicazione periodica e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Data.....

*Firma.....

* invio ordinario a mezzo pec del documento sottoscritto digitalmente, eccezionalmente scansione documento firmato in originale accompagnata dal documento di identità.